H607-0008374-13/11/2026-A - Allegato Utente 15 (A15)

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA **PROVINCIA DI TRENTO**

IN NOME DELLA LEGGE

OGGETTO: "AREA RESIDENZIALE PL-06"

CONVENZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DELLE PP.FF. 40/4 E 40/9 C.C. di ROVERE' DELLA LUNA CON VARIANTE PUNTUALE AL PRG.

L'anno duemilaventisei addì _____del mese di _____, ad ore _____ in Roverè della Luna nella Sede Municipale.

Avanti a me dott.ssa Paola Gallina, Segretario del Comune di Roverè della Luna, autorizzato al rogito degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 39 del Testo Coordinato sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed in base alla Legge Notarile, sono comparsi i signori:

PARTE CONCEDENTE:

- **SIG. GERMANO PREGHENELLA**, nato a Mezzolombardo il 06.07.1966, e domiciliato per la carica in Roverè della Luna, piazza Unità d'Italia, 4, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Roverè della Luna, nella sua qualità di SINDACO (Codice Fiscale 00309060226).

PARTE ESECUTRICE LOTTIZZANTE

- **DE ECCHER MARCO**, nato a Bolzano (BZ) il giorno 17 novembre 1957, residente a Udine (UD), via della Prefettura n. 25/B, codice fiscale DCC MRC 57S17 A952N, in qualità di procuratore speciale dei signori:
- **DE ECCHER ANDREA**, nato a Bolzano (BZ) il giorno 19 giugno 1963, residente a Venezia (VE), Calle del Gembero n. 3, codice fiscale DCC NDR 63H19 A952J;
- **DE ECCHER CLAUDIO**, nato a Bolzano (BZ) il giorno 27 giugno 1951, residente a Udine (UD), via Giovanni Marinelli n. 6, codice fiscale DCC CLD 51H27 A952A;
- **DE ECCHER RICCARDA**, nata a Bolzano (BZ) il giorno 25 novembre 1954, residente a Udine (UD), via Cortazzis n. 1/a, codice fiscale DCC RCR 54S65 A952C**;**
- in qualità di comproprietari delle **pp.ff. 40/4 e 40/9** del C.C. di Roverè della Luna;

giusta PROCURA SPECIALE dd. 14.04.2021 repertorio n. 11.518 raccolta n. 9.372 del notaio dott. Matteo Bordon, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile di Udine.

Il comparente della cui identità personale sono certa, trovandosi nelle condizioni di legge, rinuncia concordemente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di assumere la seguente:

CONVENZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE PL-06.

PREMESSO CHE:

In data 03.08.2026 ns. prot. 5857 il signor DE ECCHER MARCO, per nome e per conto dei signori DE ECCHER ANDREA, DE ECCHER CLAUDIO, DE ECCHER RICCARDA, che di seguito saranno chiamati

DITTA, ha inoltrato regolare domanda di approvazione del Piano di Lottizzazione residenziale d'iniziativa privata relativo al comparto "PL-06" (pp.ff. 40/4 e 40/9 C.C. Roverè della Luna) e contestuale variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.P. 15/2015" come "area residenziale di nuova espansione con obbligo della lottizzazione".

Con delibera n. _____IL Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione residenziale d'iniziativa privata relativo al comparto "PL-06" (pp.ff. 40/4 e 40/9 C.C. Roveré della Luna) e contestuale variante non sostanziale al PRG *Piano Guida per la lottizzazione delle aree residenziali in località "Feldi".*

La parte intervenuta DE ECCHER MARCO anche per nome e per conto dei signori DE ECCHER ANDREA, DE ECCHER CLAUDIO, DE ECCHER RICCARDA, intende ora attuare la convenzione di lottizzazione secondo i contenuti del Titolo II, Capo III, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (di seguito Legge Urbanistica Provinciale) e del Titolo II, Capo I, del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (di seguito Regolamento urbanistico-edilizio provinciale).

I lottizzanti si impegnano, nei termini di cui all'art. 49 della legge urbanistica provinciale, e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a realizzare a totali proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primaria di cui al progetto di piano attuativo e come meglio specificato nei successivi articoli.

L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36 di data 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) dispone che "*Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione".*

L'art. 5, comma 1, dell'allegato I.12, del D.Lgs. n. 36 di data 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici) dispone che "*Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".*

L'art. 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dispone che "*nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" (ora art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire*

e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Ciò premesso, tra l'Amministrazione e la DITTA richiedente, si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - ATTUAZIONE DELLE OPERE

La DITTA lottizzante dichiara:

- di avere la piena proprietà e disponibilità delle **pp.ff. 40/4 e 40/9** in C.C. di Roverè della Luna;
- di avere la disponibilità a realizzare le opere di urbanizzazione primarie necessarie, come da progetto a firma del dott.ssa ing. Barbara Sebastiani, sulle pp.ff. 40/4 e 40/9 e a cedere gratuitamente al Comune di Roverè della Luna l'area di proprietà così come individuata nella Tavola 2 (Planimetria cessioni e millesimi) che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- La ditta lottizzante si impegna altresì, anche per gli eredi ed aventi causa, a rispettare le norme della presente convenzione, fino al termine delle opere e per la durata della stessa ed ad inserire apposita clausola impegnativa in ogni eventuale contratto di compravendita, cessione o trasferimento, anche a titolo gratuito. In mancanza di detta clausola l'Amministrazione Comunale non svincolerà la cauzione di cui al successivo art. 12, fino alla data di avvenuta cessione delle aree di cui all'art. 5.;

ARTICOLO 2 - GARANZIA TITOLARITA' PROPRIETA'

La DITTA, che presenta la più ampia ed illimitata garanzia per la disponibilità delle particelle nelle forme sopra descritte, s'impegna a dare esecuzione alle opere autorizzate del piano di lottizzazione convenzionato secondo le relazioni e gli elaborati di progetto, come sotto descritti, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi derivanti da questo articolo e dai seguenti.

ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La DITTA s'impegna a realizzare a propria totale cura e spese, assumendo anche l'onere per allacciamento ai pubblici servizi, le seguenti opere di urbanizzazione primaria in conformità agli elaborati corrispondenti ed al computo metrico estimativo:

a) realizzazione lottizzazione "area residenziale PL-06";
b) marciapiede circostante l'area di lottizzazione;
c) strada di penetrazione con segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
d) area rifiuti;
e) posa cabina elettrica;
f) nuova rete di smaltimento acque bianche;
g) nuova rete di smaltimento acque nere;
h) nuova rete di allacciamento rete acquedotto connessa a quella esistente;
i) nuovo allacciamento rete illuminazione pubblica connessa a quella esistente;
j) nuovo allacciamento rete energia elettrica connessa a quella esistente;
k) nuovo allacciamento rete gas metano connessa a quella esistente;
l) nuovo allacciamento rete fibra ottica e telefono connessa a quella esistente;

ARTICOLO 4 – ELABORATI DI PROGETTO

La DITTA fa riferimento ai seguenti documenti redatto dal dott. ing. Barbara Sebastiani che anche se non materialmente allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnica e paesaggistica;
- Documentazione fotografica;
- Inquadramento urbanistico;
- Tav. 1 – Planimetria generale e dati urbanistici;
- Tav. 2 – Planimetria cessioni e millesimi;
- Tav. 3 – Abaco materiali e tipologie;
- Tav. 1A – Planimetria e sezioni attuali;
- Tav. 1P – Planimetria e sezioni di progetto;
- Tav. 1R – Planimetria e sezioni di raffronto;
- Tav. 2P – Particolari costruttivi;
- Tav. 3P – Particolare muro di contenimento;
- Tav. allegato N - Smaltimento acque nere;
- Tav. allegato B - Smaltimento acque bianche;
- Tav. allegato H - Allacciamento rete acquedotto;
- Tav. allegato IP – Allacciamento rete di illuminazione pubblica;
- Tav. allegato E - Allacciamento rete energia elettrica;
- Tav. allegato G - Allacciamento rete gas metano;
- Tav. allegato FT - Allacciamento rete fibra ottica e telefono;
- Tav. allegato R – Planimetria generale reti;
- Relazione geologica e geotecnica del Dott. Geol. Iginio Vigna.
- Computo estimativo, per un importo dei lavori di € 410.503,83 (euro quattrocentodiecimilacinquecentotre/83) complessivi, comprese spese tecniche ed IVA di legge. Di cui € 312.885,05 per lavori a misura, € 31.288,51 per IVA 10%, € 17.208,68 per imprevisti al 5% ed € 49.121,59 per oneri professionali comprensivi di cassa ed IVA;
- Quadro economico;
- Bozza Tipo di frazionamento a firma del dott. ing. Barbara Sebastiani;
- Relazione di Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- Relazione tecnica relativa alle servitù;
- Delibera della Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio (CPC) della Comunità Rotaliana-Königsberg nr. 75/2026 del 17.06.2026 con relativi elaborati tecnici e grafici;

ARTICOLO 5 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La DITTA si impegna a cedere a titolo gratuito all'Amministrazione comunale, su richiesta espressa della stessa, assumendo a propria cura e spese l'esecuzione di tutti gli atti all'uopo necessari le seguenti realtà,

- marciapiede di superficie pari a mq 245;
- area rifiuti/isola ecologica di superficie pari a mq 14;
- strada di lottizzazione e relativi parcheggi pubblici di superficie pari a mq 335;

La DITTA s'impegna altresì a realizzare una cabina elettrica di trasformazione secondo le direttive impartite dalla società SET DISTRIBUZIONE SPA e a cedere detto manufatto alla stessa ivi compreso il terreno sul quale insiste la cabina stessa.
La DITTA s'impegna inoltre a garantire la disponibilità per l'attivazione della servitù di mantenimento dei servizi di pubblica utilità (acquedotto, fognatura, gas) su tutte le aree libere da edificazione di proprietà della ditta e/o degli acquirenti terzi a cui la stessa dovesse trasferire dette strutture.
La DITTA, a tale, proposito s'impegna ad inserire apposita clausola nei contratti di compravendita, al fine di consentire la cessione delle suddette aree e per la costituzione delle predette servitù. Tale facoltà di acquisizione gratuita delle aree e/o dei diritti di servitù sopra evidenziati, sarà esercitata dal Comune di Roverè della Luna entro anni UNO dalla data dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria.

ARTICOLO 6 - TEMPI D'ESECUZIONE

La "DITTA" s'impegna ad iniziare le opere, di cui al precedente articolo 3 entro due anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, e ad ultimarle entro cinque anni dalla data di inizio lavori, comunque prima del deposito della domanda di agibilità del primo edificio completato, e/o antecedentemente all'utilizzo dello stesso o a parti di esso.
L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta lottizzante.
La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella consistenza e con le modalità sopra descritte dà facoltà al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di sospendere i permessi di costruire in essere fino al completamento delle opere e all'effettuazione del collaudo, senza la possibilità da parte della ditta lottizzante di poter chiedere danni all'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – PERMESSI DI COSTRUIRE PER GLI EDIFICI

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rilascerà il permesso di costruire per gli edifici, nel rispetto della presente convenzione e del progetto redatto dal dott. ing. Barbara Sebastiani, nonché nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia, solo dopo l'accertata realizzazione dei tracciati stradali veicolari e pedonali, della rete fognaria, delle acque bianche e della posa del binder bituminoso della viabilità, nonché dopo l'avvenuta realizzazione di tutta la fondazione del muro di sostegno posto a confine con il nuovo marciapiede. Tale muro di sostegno sarà realizzato da parte dei concessionari privati, rigorosamente alle condizioni riportate nella Tavola grafica n.3P (Particolare muro di

contenimento). Gli eventuali futuri accessi ai lotti fronte strada dovranno essere definiti nei progetti delle nuove costruzioni e dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante la realizzazione delle opere previste dall'articolo 3 fino al collaudo e consegna delle stesse all'Amministrazione Comunale, tutti gli oneri ed ogni responsabilità civile e penale inerenti la loro attuazione e il loro uso, sono a totale ed esclusivo carico della DITTA.
La manutenzione delle opere di cui all'articolo 5 saranno a carico dell'Amministrazione Comunale una volta acquisite, le restanti opere invece dovranno essere gestite e garantite, con ogni conseguente responsabilità civile e penale, dalla DITTA o dagli aventi diritto e/o causa.

ARTICOLO 9 – COLLAUDO

Le opere di cui ai precedenti articoli sono sottoposte a collaudo ovvero alla presentazione del certificato di regolare esecuzione nei casi in cui è ammesso, in conformità alla legislazione nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici, comprendenti la stesura e la produzione al Comune di Roverè della Luna di tutta la documentazione prevista dalle medesime normative, da parte di un tecnico abilitato nominato dai lottizzanti entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. In base alle risultanze delle verifiche ai fini del collaudo il Comune di Roverè della Luna prescrive l'esecuzione dei lavori che fossero necessari per il completo sviluppo dell'opera e i lottizzanti sono obbligati a provvedervi entro il termine che verrà fissato.
In difetto il Comune di Roverè della Luna può provvedervi d'ufficio rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 12. Le spese di collaudo, ivi compresi gli onorari del professionista, sono a carico dei lottizzanti.
Il collaudo dovrà comprendere inoltre la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Il certificato di collaudo determina anche il costo definitivo delle opere che saranno assunte dal Comune di Roverè della Luna per determinare in via definitiva l'eventuale conguaglio dell'importo del contributo di cui all'art. 89 della L.P. 15/2015.
In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà deferita al Tribunale di Trento.
In armonia con le previsioni del Computo Metrico Estimativo e con la normativa vigente in materia di appalti e opere pubbliche, la DITTA lottizzante e l'impresa esecutrice delle opere si vincolano espressamente al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'Articolo 3. A tal fine, la DITTA si obbliga a fornire alla Direzione Lavori e al Comune, prima della fine dei lavori e in corso d'opera secondo le scadenze stabilite dal Direttore dei Lavori, tutte le necessarie schede tecniche, certificazioni ambientali, dichiarazioni di conformità e documentazione probatoria dei materiali e delle componenti impiegate, attestanti la rispondenza ai requisiti previsti dai CAM di settore.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori di urbanizzazione siano stati iniziati. Del pari, la convenzione decade, senza alcun onere o responsabilità per il Comune, qualora l'esecuzione delle opere divenissero impossibili per la mancata autorizzazione da parte di altri Enti.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la facoltà di vigilanza sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed in particolare deve essere avvisato prima dell'interramento di opere sotterranee importanti, (reti delle acque bianche, ramali di fognatura nera e dell'acquedotto, ecc.).
Qualora siano riscontrate difformità, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale diffida la DITTA lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro il termine di ultimazione degli obblighi stessi, di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE

Prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere la DITTA lottizzante costituirà una garanzia finanziaria di € 410.503,83 (euro quattrocentodiecimilacinquecentotre/83) corrispondente al 100% del previsto importo delle spese di cui all'art. 4, per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e per le eventuali spese tecniche derivanti da sopralluoghi, collaudi.
Tale garanzia sarà svincolata a positivo collaudo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'avvenuta cessione delle aree di cui all'art. 5.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, di tutte o di parte delle aree interessate dalle opere di cui al precedente art. 3, comporta il passaggio ai terzi subentranti, in tutto o in parte, della titolarità dell'iniziativa edilizia, e dei relativi oneri; detto trasferimento può essere effettuato in qualsiasi fase successiva alla data di sottoscrizione della presente convenzione e deve ritenersi valido ed efficace a condizione che venga presentato atto notarile dal quale si rilevi sul passaggio di proprietà l'impegno dei terzi subentranti stessi, di assumere tutti gli oneri di convenzione. In alternativa può essere presentato un attestato del notaio dal quale risulti l'avvenuto trasferimento, con l'assunzione da parte degli acquirenti di tutti gli oneri di convenzione.

ARTICOLO 14 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

La DITTA lottizzante si impegna a versare al Comune di Roverè della Luna, all'atto del rilascio del permesso di costruire dei singoli edifici, il contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. stabilito in riferimento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, ridotto

della quota di un terzo riferita agli oneri di urbanizzazione primaria sulla base della contabilità finale suddivisa per lotto in funzione della capacità edificatoria.

ARTICOLO 15 – SERVITU' ATTIVE E PASSIVE

Per quanto riguarda le servitù attive e passive che gravano sull'immobile, le parti prendono atto che la servitù di passo di "*passo e ripasso a piedi, con carri ed animali anche sciolti sopra la cavezzaia della larghezza di tre metri a settentrione"* a favore della p.f. 673/1 e a carico delle pp.ff. 40/4 e 40/9, di cui al sub. G.N. 65/4 del 20/01/1927, non risulta afflittiva in quanto consiste in un errore materiale di trascrizione al Libro fondiario.
Si dà atto altresì che le restanti servitù sia attive che passive verranno cancellate dalle parti prima del rilascio dell'autorizzazione. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica riguardante le servitù ed allegata alla presente.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni delle leggi e regolamenti in materia edilizia e urbanistica.
I singoli lottizzanti dichiarano che nei loro confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 3 del D.L. 19.09.1993 n. 369 convertito nella L. 461 del 15.11.1993 e s.m.

ARTICOLO 17 - CAPACITÀ A CONTRATTARE CON LA P.A.

Il signor DE ECCHER MARCO, anche per nome e per conto dei signori DE ECCHER ANDREA, DE ECCHER CLAUDIO, DE ECCHER RICCARDA, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e reso edotto da me ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo e ai suoi deleganti, non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") con deliberazione della Giunta Comunale aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 di data 20.12.2022 (consultabile su sito del Comune di Roverè della Luna - Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali), la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione, previa instaurazione del contraddittorio con la Ditta lottizzante, con

tutte le conseguenze a carico della stessa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno.
La Ditta lottizzante, con la sottoscrizione della convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ARTICOLO 19 - ANTIMAFIA - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva espressa secondo il disposto dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In particolare, le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che, ove il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, in esito alla richiesta dell'Amministrazione, comunichi che a carico della Ditta lottizzante risultano cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o altre cause ostative prescritte dalla vigente normativa, la presente convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 20 - REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della DITTA lottizzante che elegge domicilio presso il Comune di Roverè della Luna, Piazza Unità d'Italia, 4.
Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me fatta alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e così lo sottoscrivono.

Il SINDACO
Germano Preghenella

PER LA DITTA LOTTIZZANTE
Signor De Eccher Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Gallina